

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
Art. 22 Divieto di sostituzione del riposo

LL

Art. 22

Articolo 22

Divieto di sostituzione del riposo

Qualora la legge prescriva ore di riposo, le stesse non possono essere sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.

Premessa

Una compensazione delle ore di riposo con una somma di denaro o altre prestazioni è vietata durante il rapporto di lavoro, in quanto essa vanificherebbe lo scopo stesso del riposo. Il motivo risiede nel fatto che la salute di una persona può essere tutelata unicamente mediante un rapporto equilibrato tra il periodo di lavoro e il periodo di riposo. Del resto, questo principio è contenuto anche nell'articolo 329d capoverso 2 del Codice delle obbligazioni relativo alla remunerazione delle vacanze.

Per legge si intendono, in questo contesto, anche le ordinanze 1 e 2, che, in base alle rispettive deleghe di competenza previste dalla legge, possono contenere deroghe alla durata del riposo o ore di riposo supplementari. Rientrano nelle ore di riposo supplementari anche le compensazioni sotto forma di tempo, p.es. il tempo di riposo supplementare, la compensazione obbligatoria del tempo libero per il lavoro supplementare effettuato in circostanze eccezionali, ecc.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i periodi di riposo di cui non si è fruito possono essere pagati: a tale proposito occorre applicare per analogia i criteri di calcolo secondo l'articolo 33 OLL 1.